



Città di Grosseto

Ordinanza del Sindaco n° 31 del 26/02/2014

Oggetto: Revoca Ordinanza del Sindaco n. 432 - 30/09/1994 e successive ordinanze sindacali integrative n. 161/1999, n.141/2000 e n. 108/2002 in materia di orario per l'esercizio delle attività di Barbiere, Parrucchiere Uomo - Donna, Estetista .

IL SINDACO

Vista la L.R.Toscana n. 28/2004 "*Disciplina delle attività di estetica e di tatuaggio e piercing*" e suo regolamento di attuazione D.P.G.R. n. 47/R-2007 modificato dal D.P.G.R. n.44/R-2008;

Vista la legge 17 agosto 2005 n.174 e successive modifiche ed integrazioni, per l'esercizio dell'attività di acconciatore;

Vista la Legge n. 40/2007 che ha convertito il D.L. n.7/2007 recante "*Misure urgenti per la tutela dei consumatori, la promozione della concorrenza, lo sviluppo di attività economiche e la nascita di nuove imprese*" con la quale sono state confermate le disposizioni liberalizzanti in materia di acconciatura ed estetica, è stata previsto l'obbligo della presentazione della s.c.i.a., è stata eliminata la subordinazione alle distanze minime od a parametri numerici, nonché alla chiusura infrasettimanale, e sono stati fatti salvi il possesso dei requisiti di qualificazione professionale, ove prescritti, e la conformità dei locali ai requisiti urbanistici ed igienico-sanitari;

Visto il D. Lgs. n. 59 del 23 aprile 2010, recante "*Attuazione della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno*" che ha inteso apportare benefici alle imprese ed a tutelare i diritti del consumatore, rimuovendo l'elevato numero di ostacoli giuridici ed amministrativi all'esercizio dell'attività di impresa;

Visto il D. L. 13 agosto 2011, n. 138 recante "*Ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo*", convertito con Legge n°148 del 14.9.2011, che ha stabilito norme in materia di liberalizzazioni, privatizzazioni e misure per favorire lo sviluppo, e tenuto conto in particolare dell'art. 3 comma 1 il quale ha stabilito che:

- "*i Comuni devono adeguare i rispettivi ordinamenti al principio secondo cui "l'iniziativa e l'attività economica privata sono libere" ed "è permesso tutto ciò che non è espressamente vietato dalla legge" nella visione dell'abrogazione delle indebite restrizioni all'accesso e all'esercizio delle professioni e delle attività economiche;*
- *ciò costituisce principio fondamentale per lo sviluppo economico e attua la piena tutela della concorrenza tra le imprese";*

Richiamato il D.L. 6 dicembre 2011, n. 201 (convertito con L. 22/12/2011, n. 214) c. d. "Manovra Salva Italia" recante "*Disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici*" che all'art. 31, comma 1 ha stabilito, in via generale e senza eccezioni, la totale libertà di

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del D.Lgs n.82/2005; sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

orari, sia in termini di ore di funzionamento che di aperture domenicali e festive, di tutte le attività di commercio e di somministrazione di alimenti e bevande su tutto il territorio nazionale, motivando la scelta come provvedimento a favore del principio di libera concorrenza, e quindi rientrante nelle competenze statali, anche se applicato a settori per i quali la normativa è ordinariamente di competenza regionale;

Vista la L. R. Toscana 3 giugno 2013, n. 29 *"Norme in materia di attività di acconciatore"*;

Richiamata l'Ordinanza del Sindaco n. 432 del 30/09/1994 che ha stabilito l'orario per l'esercizio delle attività di Barbiere, Parrucchiere uomo – donna, Estetista, successivamente integrata con le ordinanze sindacali n. 161/1999, n.141/2000 e n. 108/2002;

Ritenuto, analogamente alle previsioni del così detto decreto “Salva Italia” di dover favorire il principio di libera concorrenza anche alle attività di acconciatore e di estetica tatuaggio e piercing anche se non svolgenti attività di vendita non alla clientela di prodotti alimentari e/o non alimentari, onde evitare immotivata disparità di trattamento fra i vari operatori rispetto ad attività comunque rivolte al pubblico;

Ritenuto procedere a dare piena attuazione al processo di liberalizzazione sopra evidenziato revocando la propria ordinanza n. 432 del 30/09/1994 e sue successive integrazioni alla luce delle recenti innovative norme nazionali;

Visto il Testo Unico sull'Ordinamento degli Enti Locali, approvato con con Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e successive modifiche e integrazioni tra le quali quelle apportate dal D.L. 31 agosto 2013 n. 101 e che all'art. 50 del D.Lgs. 267/2000 stabilisce la competenza del Sindaco nel coordinare gli orari degli esercizi commerciali, dei pubblici esercizi e dei servizi pubblici;

DISPONE

•**di revocare l'ordinanza sindacale n. 432 del 30/09/1994** che aveva stabilito l'orario per l'esercizio delle attività di Barbiere, Parrucchiere uomo – donna, Estetista successivamente integrata con le ordinanze sindacali n. 161/1999, n.141/2000 e n. 108/2002 per le motivazioni di cui in premessa che qui si intendono totalmente trasfuse.

ORDINA

•l'esposizione, in modo ben visibile al pubblico anche dall'esterno, dei cartelli indicanti l'orario prescelto in cui riportare anche l'eventuale giornata o giornate di chiusura infrasettimanale.

La presente ordinanza sia notificata a:

- Cna – Via Birmania, 96 58100 Grosseto (GR)
- Confartigianato – V. le Monterosa, 26 58100 Grosseto (GR)
- Adiconsum - V. le della Pace, 132 58100 Grosseto (GR)
- Federconsumatori - Via Repubblica Dominicana, 80 58100 Grosseto (GR)
- Confconsumatori - Via Ronchi, 24 58100 Grosseto (GR)
- Unione nazionale consumatori – Via Telamonio, 82 58100 Grosseto (GR)
- C.g.i.l. - Via Repubblica Dominicana, 80 58100 Grosseto (GR)
- C.i.s.l. - V. le della Pace, 132 58100 Grosseto (GR)
- U.i.l. – V. le Monterosa, 112 58100 Grosseto (GR)
- U.g.l. – Via Po, 3 58100 Grosseto (GR)
- C.c.i.a.a. – V. Fratelli Cairoli, 11 58100 Grosseto (GR)

sia trasmessa:

- Corpo Polizia Municipale - Sede**
- Servizio Tributi - Sede**
- Azienda U.s.l. 9 – Viale Cimabue 109**
- Ufficio Stampa Comune di Grosseto – Sede**

**Il Sindaco
Emilio Bonifazi**

Ai sensi dell'art. 3 quarto comma, la Legge 7 agosto 1990 n.241 avverso il presente provvedimento è ammesso, entro il termine di 60 giorni dalla notificazione ricorso al Tribunale Amministrativo Regione Toscana Via Ricasoli n.40 Firenze ovvero, in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, da proporre entro 120 giorni dalla data di notificazione.